Sent. n. 463/2026 pubbl. il 09/06/2026
Cron. n. : 12944/2026
Rep. n. 464/2026 del 09/06/2026

R.G. 687-1/2026 P.U.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Sergio Rossetti -Presidente

dott.ssa Rosa Grippo - Giudice

dott. Lorenzo Lentini - Giudice rel.

nel procedimento n. 687 /2026 PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

MARCOS ALEJANDRO AMERISE (C.F. MRSMCS88A11Z600W), nato a Rosario (Argentina) in data 11/01/1988, residente in Settala (MI), strada Cerca n.2, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Luise ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, viale Monte Nero n.70

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 15.05.2026 da MARCOS ALEJANDRO AMERISE per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio;

- Letta l'integrazione documentale del 28.5.2026

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in Settala (MI) e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex* art. 65 co.1 CCII in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Firmato Da: LORENZO LENTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36f6ca4e98d1f71c2097b367666cc046
Firmato Da: SERGIO ROSSETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4215b4a90ca78ac24d929ddbdbf1bc4b

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che gli stessi non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento di circa euro 80.479,06, cui si aggiungono i costi della procedura;

il sovraindebitamento deriva principalmente dal finanziamento contratto per far fronte alle spese conseguenti alla separazione dal coniuge (spese legali, canoni di locazione di immobile, contributo per mantenimento della figlia maggiore) e a quelle correnti, in particolare connesse al mantenimento della prole (figli nati successivamente)

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta, anche mediante integrazione, tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

considerato che MARCOS ALEJANDROAMERISE non è proprietario di alcun bene immobile, ma unicamente di un'autovettura, modello Kia immatricolata nell'anno 2008, e di un reddito mensile di circa euro 1.800, gravato tuttavia dal pignoramento presso terzi azionato da Axactor Italy srl e dalla cessione del quinto a favore di Fingenpa spa;

rilevato che con riguardo al contratto di finanziamento concluso da MARCOS ALEJANDRO AMERISE con Findomestic spa che comporta la cessione del quinto dello stipendio, si valuta compatibile con la disciplina del sovraindebitamento quanto previsto dall'orientamento consolidato della Suprema Corte, per cui la cessione dei crediti futuri in ambito concorsuale, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 c.c. non è opponibile alla procedura posto che "*la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria*" (Cass. 17 gennaio 2012 n.551; Cass. 31 maggio 2005 n. 17590);

tenuto conto, con riguardo al pignoramento presso terzi introdotto da Axactor srl, che il medesimo, dalla data del presente provvedimento, è inopponibile alla procedura, per il principio della *par condicio creditorum*, la cui salvaguardia costituisce la *ratio* della sottrazione, a chi accede alla procedura di liquidazione, della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (Cass.10 agosto 2017, n. 19947);

considerato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

Firmato Da: LORENZO LENTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36f6ca4e98d1f71c2097b367666cc046
Firmato Da: SERGIO ROSSETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4215b4a90ca78ac24d929ddbdbf1bc4b

ritenuto che sia possibile acquisire attivo per la procedura, attingendo quantomeno al residuo del ricavato *pro quota* della vendita di un immobile in data 19.3.2026, in misura pari all'importo di euro 18.000,00, attualmente versato su conto corrente nella disponibilità del ricorrente (v. integrazione documentale);

osservato di converso che esula dalle attribuzioni del Collegio l'individuazione in questa fase dei beni da sottrarre alla liquidazione, trattandosi di scelta gestoria di competenza del liquidatore, sotto la vigilanza del giudice delegato;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

rilevato che possa essere nominato liquidatore l'avv. Francesca Cocco;

ritenuto che per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MARCOS ALEJANDRO AMERISE (C.F. MRSMCS88A11Z600W), nato a Rosario (Argentina) in data 11/01/1988, residente in Settala (MI), strada Cerca n.2;

nomina Giudice Delegato il dott. Lorenzo Lentini;

nomina liquidatore l'avv. Francesca Cocco (C.F. CCCFNC73M67C514V) , professionista in possesso dei requisiti di legge;

ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

Firmato Da: LORENZO LENTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36f6ca4e98d1f71c2097b367666cc046
Firmato Da: SERGIO ROSSETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4215b4a90ca78ac24d929ddbdbf1bc4b

autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;

d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;

II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;

III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di MARCOS ALEJANDRO AMERISE;

Firmato Da: LORENZO LENTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36f6ca4e98d1f71c2097b367666cc046
Firmato Da: SERGIO ROSSETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4215b4a90ca78ac24d929ddbdbf1bc4b

dichiara inopponibile nei confronti della presente procedura il pignoramento del quinto dello stipendio di MARCOS ALEJANDRO AMERISE introdotta da Axactor Italy srl, nonché la cessione del quinto dello stipendio in favore di Findomestic spa;

riserva al giudice delegato la determinazione della quota di reddito da sottrarre alla liquidazione ex art. 268 comma 4 lett. b) esortando sin d'ora il liquidatore a fornire indicazioni utili a tal fine;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano nonché presso il pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione.

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore.

Milano, 04/06/2026

Il giudice relatore — Il Presidente.

dott. Lorenzo Lentini — dott. Sergio Rossetti

Firmato Da: LORENZO LENTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36f6ca4e98d1f71c2097b367666cc046
Firmato Da: SERGIO ROSSETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4215b4a90ca78ac24d929ddbdbf1bc4b